

CIRCOLARE INFORMATIVA 004 – COVID-19

19/03/2020

---==000O000===---

! La presente informativa e le successive chiariscono nel dettaglio alcune tematiche esposte nella nostra precedente informativa 003

---==000O000===---

ATTENZIONE LEGGETE QUESTA NOTA:

Se le misure adottate non necessitano formalità e possono subito essere attuate abbiamo indicato:

! IMMEDIATAMENTE APPLICATIVA

In caso la misura adottata NON sia immediatamente applicativa abbiamo indicato

! NON APPENA SAPREMO COME RICHIEDERLO VE LO FAREMO SAPERE

Se indicato che non è immediatamente applicativa NON chiedeteci cosa dovete fare perché al momento non lo sappiamo nemmeno noi: siamo in attesa di chiarimenti!!



Sommario

MISURE IN MATERIA DI PARTITE IVA	3
Art.27 DL18/2020 - INDENNIZZO NON TASSABILE AI PROFESSIONISTI.....	3
Art.28 DL18/2020 - INDENNIZZO NON TASSABILE AGLI IMPRENDITORI.....	3
Art.44 DL18/2020 - FONDO RESIDUALE PER INDENNIZZI.....	3
ALTRE MISURE DI RILIEVO A FAVORE DELLE IMPRESE	4
Art.64 DL18/2020 – CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.....	4
Art.65 DL18/2020 – CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI.....	4
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI ED ADEMPIMENTI TRIBUTARI:	5
Art.61 DL18/2020 – SOSPENSIONE VERSAMENTI PER I SETTORI PIÙ COLPITI.....	5
Art.62 DL18/2020 – SOSPENSIONE VERSAMENTI PER GLI ALTRI SETTORI.....	5
Art.62 DL18/2020 – SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI.....	6
Art.62 DL18/2020 – POSSIBILITÀ DI NON APPLICARE LE RITENUTE D’ACCONTO.....	6
Art. 68 DL18/2020 comma 3 – DIFFERIMENTO ROTTAMAZIONE E SALDO STRALCIO...	6
Art. 68 DL18/2020 commi 1 e 2 – SOSPENSIONE VERSAMENTI AD A.E.R.....	6
Art. 69 DL18/2020 – PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI.....	6
TERZO SETTORE	8
Art.35 DL18/2020 comma 1 e 2 – RINVIO TERMINI.....	8
Art.35 DL18/2020 comma 3 – APPROVAZIONE BILANCI E.N.C.....	8
Art.73 DL18/2020 comma 4 – ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA.....	8
Art.95 DL18/2020– SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI PER IL SETTORE SPORTIVO.....	8
Art.96 DL18/2020 – INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVO.....	9
ARGOMENTI NON TRATTATI NELLA PRESENTE INFORMATIVA	10
1. DIRITTO SOCIETARIO E BILANCI.....	10
2. MISURE IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE.....	10
3. MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO	



MISURE IN MATERIA DI PARTITE IVA

Art.27 DL18/2020 - INDENNIZZO NON TASSABILE AI PROFESSIONISTI

è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile per il mese di marzo, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA Iscritte alla Gestione Separata.

⚠ **Attenzione!** Non ne hanno diritto i liberi professionisti iscritti agli Ordini non iscritti alla Gestione Separata INPS.

⚠ **NON APPENA SAPREMO COME RICHIEDERLO VE LO FAREMO SAPERE**

---===000O000===---

Art.28 DL18/2020 - INDENNIZZO NON TASSABILE AGLI IMPRENDITORI

è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile per il mese di marzo, non tassabile, gli imprenditori individuali che versano i contributi alla Cassa Commercialisti INPS ed alla Cassa Artigiani INPS.

⚠ **Attenzione!** Non ne hanno diritto gli Agenti di Commercio.

⚠ Per gli Agenti di Commercio si rinvia al sito di Fondazione Enasarco.

[http://www.enasarco.it/Notizie/misure concrete per gli iscritti](http://www.enasarco.it/Notizie/misure_concrete_per_gli_iscritti)

⚠ **NON APPENA SAPREMO COME RICHIEDERLO VE LO FAREMO SAPERE**

---===000O000===---

Art.44 DL18/2020 - FONDO RESIDUALE PER INDENNIZZI

è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli Ordini e gli Agenti di Commercio.

⚠ **NON APPENA SAPREMO COME RICHIEDERLO VE LO FAREMO SAPERE**

⚠ **LE SOPRACCITATE INDENNITÀ SONO TRA DI LORO NON CUMULABILI**

⚠ **è in corso la valutazione delle modalità di erogazione, molto probabilmente sarà istituito un "CLICK DAY": chi arriverà dopo non avrà diritto.**

ALTRE MISURE DI RILIEVO A FAVORE DELLE IMPRESE

Art.64 DL18/2020 – CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

⚠ I CRITERI E LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SARANNO STABILITI CON DECRETO ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO-LEGGE

⚠ NON APPENA SAPREMO COME RICHIEDERLO VE LO FAREMO SAPERE

-----0000000-----

Art.65 DL18/2020 – CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione **EFFETTIVAMENTE PAGATO**, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

⚠ Attenzione! Il credito di imposta non si applica a tutte quelle attività che per loro natura erano autorizzate ad operare ai sensi del DPCM 11 marzo 2020

⚠ NON APPENA SAPREMO COME RICHIEDERLO VE LO FAREMO SAPERE



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI ED ADEMPIMENTI TRIBUTARI:

Art.61 DL18/2020 – SOSPENSIONE VERSAMENTI PER I SETTORI PIÙ COLPITI

Sospensione dei versamenti F24, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti: (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura, cinema, teatri, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi [fiere/convegni], sale giochi e centri scommesse) nei seguenti modi e termini:

- **CASISTICA 1)** Tutti coloro che operino in uno di questi settori applicano la sospensione per tutte le scadenze fino al 30 aprile 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

- **CASISTICA 2)** Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione per tutte le scadenze fino al 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

- ⚠ **IMMEDIATAMENTE APPLICATIVA**

---==000O000==---

Art.62 DL18/2020 – SOSPENSIONE VERSAMENTI PER GLI ALTRI SETTORI

Sospensione dei versamenti F24, nei seguenti modi e termini:

- **CASISTICA 3)** Se con fatturato inferiore a € 2 milioni: per tutte le scadenze fino al 31 marzo 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

Rinvio al 20 marzo 2020 dei versamenti F24, nei seguenti modi e termini:

- **CASISTICA 4)** Se con fatturato superiore a € 2 milioni: rinvio al 20 di marzo delle scadenze originariamente previste in data 16 marzo 2020.

- ⚠ **IMMEDIATAMENTE APPLICATIVA**

⚠ **LE SCADENZE PRECEDENTEMENTE INVIATE E GIÀ RICORDATE NON SARANNO NUOVAMENTE COMUNICATE (RESTIAMO A DISPOSIZIONE IN CASO DI DUBBI).**

PROVVEDETE A PAGARLE IL PRIMA POSSIBILE, RICORDANDOVICI CHE SE NON LE PAGATE OGGI SI ACCUMULERANNO CON LE SCADENZE FUTURE.

SONO SOSPESE, NON ANNULLATE!!!



---==000O000==---

Art.62 DL18/2020 – SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Per **TUTTI** sono sospesi **TUTTI** gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

⚠ IMMEDIATAMENTE APPLICATIVA

---==000O000==---

Art.62 DL18/2020 – POSSIBILITÀ DI NON APPLICARE LE RITENUTE D'ACCONTO

Prevista la **POSSIBILITÀ SU OPZIONE** di non applicare le ritenute d'acconto per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione:

1. rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e
2. provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

⚠ OPZIONE ASSURDA ED ONEROSA.

A NOSTRO AVVISO DA NON IMPLEMENTARE!

---==000O000==---

Art. 68 DL18/2020 comma 3 – DIFFERIMENTO ROTTAMAZIONE E SALDO STRALCIO

È differito al 31 maggio 2020 il pagamento delle rate di Rottamazione e Saldo Stralcio.

⚠ IMMEDIATAMENTE APPLICATIVA

---==000O000==---

Art. 68 DL18/2020 commi 1 e 2 – SOSPENSIONE VERSAMENTI AD A.E.R.

Sospensione del versamento di Cartelle di pagamento, accertamento esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamento dogane, ingiunzioni e accertamento esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie

La sospensione si applica **per tutte le scadenze fino al 31 maggio 2020.**

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

⚠ IMMEDIATAMENTE APPLICATIVA

---==000O000==---

Art. 69 DL18/2020 – PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI

I termini per il versamento del **PREU** (prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e del **CANONE CONCESSORIO** in scadenza entro il 30 aprile 2020 **sono prorogati al 29 maggio 2020.**

Le somme dovute possono essere versate **con rate mensili di pari importo**, con debenza degli interessi

Dott. **Matteo Piazza** Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

legali calcolati giorno per giorno. **La prima rata è versata entro il 29 maggio** e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

⚠ IMMEDIATAMENTE APPLICATIVA



TERZO SETTORE

Art.35 DL18/2020 comma 1 e 2 – RINVIO TERMINI

Slittano al 31 ottobre 2020 le seguenti prescrizioni di legge:

- **Adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo settore** (articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117)
- **Adeguamento degli statuti** con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117)

---===000O000===---

Art.35 DL18/2020 comma 3 – APPROVAZIONE BILANCI E.N.C.

Slitta al 31 ottobre 2020 altresì l'approvazione del bilancio al 31 ottobre 2020 MA solo per i seguenti Enti del Terzo settore:

- le **ONLUS** (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,
 - le **O.D.V.** (organizzazioni di volontariato) iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
 - le **A.P.S.** (associazioni di promozione sociale) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
- ⚠ **Attenzione!** Questo rinvio non riguarda ASD, SSDRL, e ETS che non rientrino in una delle casistiche sopracitate
- ⚠ **IMMEDIATAMENTE APPLICATIVA**

---===000O000===---

Art.73 DL18/2020 comma 4 – ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 **e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza** deliberato dal Consiglio dei ministri le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, **possono riunirsi secondo tali modalità**, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente

⚠ **IMMEDIATAMENTE APPLICATIVA**

---===000O000===---

Art.95 DL18/2020– SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI PER IL SETTORE SPORTIVO

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento **di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali**.

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020**.

⚠ **IMMEDIATAMENTE APPLICATIVA**



---==000O000==---

Art.96 DL18/2020 – INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVO

L'indennità di cui all'articolo 27 (indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile) è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

- ⚠ I CRITERI E LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SARANNO STABILITI CON DECRETO ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO-LEGGE**
- ⚠ NON APPENA SAPREMO COME RICHIEDERLO VE LO FAREMO SAPERE**

ARGOMENTI NON TRATTATI NELLA PRESENTE INFORMATIVA

Gli argomenti di seguito citati **verranno trattati con prossima informativa**:

1. DIRITTO SOCIETARIO E BILANCI
2. MISURE IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE
3. MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

---==000O000==---

⚠ La presente informativa e le successive chiariscono nel dettaglio alcune tematiche esposte nella nostra precedente informativa 003

---==000O000==---

ATTENZIONE LEGGETE QUESTA NOTA:

Se le misure adottate non necessitano formalità e possono subito essere attuate abbiamo indicato:

⚠ IMMEDIATAMENTE APPLICATIVA

In caso la misura adottata NON sia immediatamente applicativa abbiamo indicato

⚠ NON APPENA SAPREMO COME RICHIEDERLO VE LO FAREMO SAPERE

Se indicato che non è immediatamente applicativa NON chiedeteci cosa dovete fare perché al momento non lo sappiamo nemmeno noi: siamo in attesa di chiarimenti!!

CHIUSURA AL PUBBLICO DELLO STUDIO

Lo STUDIO PIAZZA ha deciso di chiudere al pubblico dal giorno 12 marzo 2020 per 15 giorni

I nostri collaboratori, se non in malattia, opereranno da casa in smart working

Restiamo TUTTI raggiungibili via mail ai seguenti indirizzi:

Matteo Piazza	m.piazza@studio-piazza.com
Manuel Treccani	m.treccani@studio-piazza.com
Stefania Arici	s.arici@studio-piazza.com
Mara Arrigotti	m.arrigotti@studio-piazza.com
Cristina Zanoni	c.zanoni@studio-piazza.com
Davide Piovanelli	d.piovanelli@studio-piazza.com
Veronica Gabossi	v.gabossi@studio-piazza.com
Stefania Bizzarro	s.bizzarro@studio-piazza.com
Fabio Marzocchi	f.marzocchi@studio-piazza.com
Andrea Cavalli	a.cavalli@studio-piazza.com
Diego Bertoletti	d.bertoletti@studio-piazza.com
Erica Valseriati	e.valseriati@studio-piazza.com
Erika Scaroni	e.scaroni@studio-piazza.com

Restiamo raggiungibili via telefono dalle 8.00 alle 12.00.

Tuttavia, essendo il personale ridotto **chiediamo cortesemente** di contattarci prevalentemente via mail.

#IORESTOACASA

Le misure fiscali del Decreto Curatitalia

Illustrate
dall'Agenzia delle Entrate



1. Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite (Art. 61)

Oggetto	Destinatari	Sospensione	Ripresa	Note
Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria. Imposta sul valore aggiunto	Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 58 (ad es. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche etc)	Dalla data di entrata in vigore Decreto fino al 30 aprile(tranne che per associazioni sportive fino al 31maggio) Versamenti IVA che scadono a marzo 2020	Ripresa versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. (per associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020)	<i>Versamenti Imposta sul valore aggiunto Marzo 2020: oltre ai destinatari, anche per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti relativi all'IVA con scadenza Marzo 2020 sono sospesi. Per i versamenti dovuti dagli stessi soggetti di ritenute, contributi e premi la sospensione era già previsto da art. 8 DL 9/2020</i>

2. Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi (Art. 62, commi 2, 3 e 5)

Oggetto

Sospensione versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali.

Destinatari

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente.**

La sospensione dell'Iva opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

Periodo

Versamenti che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020

Ripresa

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

3. Sospensione per i soggetti delle cd. «zone rosse» (Art. 62, comma 4)

Oggetto	Destinatari	Periodo		Ripresa
Differimento termini per effettuare i versamenti sospesi e gli adempimenti tributari. I sostituti d'imposta non operano le ritenute sui redditi	Soggetti dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (11 Comuni prima Zona rossa)	31 maggio 2020	mantenute le altre misure già previste con il DM 24.02.2020	<i>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</i>

4. Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (Art. Art. 62, commi 1 e 6)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali	Tutti i contribuenti	8.03.2020 - 31.05.2020	Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30.06.2020	<i>Restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per i termini della dichiarazione precompilata 2020</i>

5. Non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni

(Art. 62, comma 7)

Oggetto

Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni

Destinatari

Soggetti residenti con ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a **euro 400.000** **senza dipendenti o assimilati** nel mese precedente

Periodo

Ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il **31 Marzo 2020**

Note

I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione

6. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (Art. 67)

Oggetto

Destinatari

Periodo

Note

Sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi

Agenzia delle entrate ed altri enti impositori

8 Marzo 2020
-
31 maggio 2020

Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica.

Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori estesa di due anni ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 159/15

7. Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63)

Oggetto

Premio pari a
100 euro

Destinatari

Titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro

Periodo

Premio per il mese di marzo 2020

Note

Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l'attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese. I sostituti riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.

8. Credito d'imposta per spese di sanificazione (Art. 64)

Oggetto

Credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro

Destinatari

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

Periodo

Periodo d'imposta 2020

Note

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per le modalità di fruizione previsto Decreto del MISE di concerto MEF

9. Credito d'imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

Oggetto

Credito d'imposta del **60% del canone** di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (cat. c/1)

Destinatari

Soggetti esercenti attività d'impresa

Periodo

Marzo 2020

Note

Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione

10. Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19

(Art. 66)

Oggetto

Detrazione del 30% dall'imposta lorda per un importo non superiore a 30.000 euro delle erogazioni liberali in denaro e **in natura** a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro

Destinatari

Persone fisiche ed enti non commerciali

Periodo

2020

Note

Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019

11. Deduzioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19

(Art. 66)

Oggetto

Applicabilità alle erogazioni liberali **in denaro e in natura** effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, dell'art. 27 della L. 133/99

Destinatari

Soggetti titolari di reddito d'impresa

Periodo

2020

Note

*Le erogazioni **in denaro** sono deducibili dal reddito d'impresa e i **beni ceduti gratuitamente (erogazioni in natura)** non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento*

Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019

12. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

(Art. 68)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie	Tutti	8 Marzo-31 Maggio 2020 <i>(per i soggetti negli 11 Comuni della prima «Zona rossa» la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)</i>	<i>I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di medesimo (30 giugno 2020)</i>	<i>Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.</i>

13. Differimento termini «rottamazione-ter» e «saldo e stralcio» (Art. 68)

Oggetto

Differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. “saldo e stralcio”

Destinatari

Tutti

Periodo

31 Maggio 2020

Note

Con il DL n. 9 del 2 marzo il rinvio al 31 maggio era stato previsto per i soli contribuenti residenti o con sede legale nei comuni dell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020.

14. Rinuncia alla sospensione dei versamenti (Art. 71)

Oggetto

Con DM del MEF previste forme di menzione per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi (vantaggio per i contribuenti in termini di immagine)

Destinatari

Contribuenti per i quali sono applicabili le misure di sospensione dei versamenti

Periodo

2020